



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione 1 Servizi Istituzionali
SR/

**Decreto n. 10813
del 30.09.1999**

IL RETTORE

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di quest'Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 289 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 290

La Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

Art. 291

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e la laringoiatria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 292

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria.

Art. 293

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 294

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. La Clinica O.R.L. e del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D. L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 295

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili per ciascuno anno è di 4.

TABELLA A – Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A – AREA PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica.

B – AREA DI SEMEIOLOGICA GENERALE E STRUMENTALE E DI METODOLOGIA CLINICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C – AREA DI ANATOMIA CHIRURGICA E CORSO D'OPERAZIONI

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori: F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

D – AREA DI OTORINOLARINGOIATRIA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

E – AREA DI ANESTESIOLOGIA E VALUTAZIONE CRITICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, il modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquistare gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina Legale.

TABELLA B – STANDAR COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

- aver frequentato una annualità di chirurgia generale;
- aver acquistato una preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
 1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
 2. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
 3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento Didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.



IL RETTORE

(Prof. Mario Marigo)